



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10708 5	ADUNANZA del 24.03.2017
DELIBERAZIONE N. 7 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC); CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addi VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri. All'appello risultano:

AIOLFI DORIANO	Presente
SPINI GABRIELE	Presente
VANELLI TAGLIACANE VALENTINO	Presente
SAMELE GIULIANA	Presente
BIANCHESSI GIANBATTISTA	Presente
GERMANI EMANUELE	Presente
POLLASTRI LORENZO	Presente
FONTANA GAIA	Presente
FUMAGALLI ALBERTO	Presente
BROGLIO ANDREINA	Presente
CADISCO MARCO	Presente
ZUCCOTTI LUCA	Dimissionario
AIOLFI PAOLO	Presente
FASOLI MANUELA	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. AIOLFI DORIANO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA l'argomento il Sindaco.

Nessun Consigliere interviene.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a partire dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Comune ha approvato il Regolamento per la Disciplina della TASI con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24.07.2014 ;
- il Comune ha stabilito le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2016 e precisamente:
 - **aliquota TASI nella misura del 1,5 per mille per gli immobili di categoria da A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 4,5 per mille ;**
 - **aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per tutti gli altri immobili, fabbricati e aree fabbricabili assoggettati ad aliquota IMU del 9 per mille;**
 - **aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per gli immobili in categoria D/5 assoggettati ad aliquota IMU del 9,5 per mille;**
 - **aliquota TASI nella misura del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;**

VISTI:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi;

- l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 comma 14 lettera e) della Legge n. 208/2015, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della TASI, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'art. 5 comma 11 del dl 244/2016, a norma del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è differito al 31/03/2017;

VISTO il combinato disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e del comma 28, dell'art. 1, della citata legge di stabilità 2016, relativo ai vincoli della somma delle aliquote IMU più le aliquote TASI;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativo costi complessivi di riferimento:

Servizi Indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	132.661,00
Gestione e manutenzione rete stradale comunale (manutenzione strade, manutenzione verde, sgombero neve, interventi tutela ambiente)	94.760,00
Gestione e manutenzione immobili uso pubblico	83.206,00
Servizi di Polizia Locale	76.319,00
Servizi Demografici	50.708,00
Totale costi servizi indivisibili	437.654,00

CONSIDERATO CHE la legge di stabilità anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) prevede la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali rispetto a quelle in vigore nel 2016, fatta eccezione per la TARI;

RITENUTO, di confermare per l'anno 2017 le aliquote dell'anno 2016;

RITENUTO di stabilire la seguente ripartizione dell'obbligazione tributaria nei casi di immobile occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare:

- a) Soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare: 70% dell'obbligazione tributaria
- b) Soggetto occupante l'unità immobiliare: 30% dell'obbligazione tributaria.

rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

CON VOTI favorevoli 9 – contrari zero – astenuti 4 (minoranza) espressi ai sensi di legge

D E L I B E R A

1) DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017 :

- **aliquota TASI** nella misura del **1,5 per mille per gli immobili di categoria da A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 4,5 per mille ;**
- **aliquota TASI** nella misura del **1,0 per mille per tutti gli altri immobili, fabbricati e aree fabbricabili assoggettati ad aliquota IMU del 9 per mille;**
- **aliquota TASI** nella misura del **1,0 per mille per gli immobili in categoria D/5 assoggettati ad aliquota IMU del 9,5 per mille;**
- **aliquota TASI** nella misura del **1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;**

2) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- 3) **DI DARE ATTO** che i servizi indivisibili, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, alla cui copertura la TASI è diretta sono quelli individuati in premessa;
- 4) **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2017 che l'occupante dell'immobile è tenuto a versare la TASI nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e la stessa non sia destinata ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;
- 5) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
- 6) **DI DARE ATTO** che ai sensi della legislazione vigente non si applica la **TASI**:
- i terreni agricoli;
 - le unità immobiliari destinate, dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad abitazione principale e alle relative pertinenze (nello stesso numero e tipologia esenti dall'IMU);
 - l'unità immobiliare, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o sia concessa in comodato.
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, adibita ad abitazione principale
 - ad una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e iscritti all'AIRE, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9

La base imponibile TASI è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni , alle condizioni di cui al regolamento comunale;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui al presente periodo, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU, valido anche ai fini TASI.

7) **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento che disciplina la IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24.07.2014;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI favorevoli 9 – contrari zero – astenuti 4 (minoranza) espressi ai sensi di legge

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

* * * * *

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE: BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE: Aiolfi Dott.ssa Sabina

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY - Segretario Comunale

A T T E S T A

che l'atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Aiolfi dott.ssa Sabina responsabile del servizio Finanziario

A T T E S T A

che l'atto è regolare sotto il profilo contabile, e sussiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile del servizio
Aiolfi dott.ssa Sabina